
Ordinanza relativa alla legge scolastica

del 25 settembre 2012 (stato 1 gennaio 2016)

emanata dal Governo il 25 settembre 2012

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾ e l'art. 97 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica)²⁾

1. Enti scolastici

Art. 1 Obbligo di ammissione

¹ Ogni ente scolastico è tenuto ad ammettere alla frequenza della scuola allievi di comuni limitrofi privi di una corrispondente offerta pubblica, se sono disponibili l'infrastruttura e un numero sufficiente di insegnanti.

Art. 2 Tassa scolastica

¹ La tassa scolastica e costi di trasporto in caso di collaborazione su base contrattuale conformemente all'articolo 5 della legge scolastica sono assunti dal comune di domicilio, se l'ente scolastico non ha adottato una regolamentazione diversa. Non è ammessa una partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale.

² La tassa scolastica ammonta al massimo ai costi complessivi per allievo del corrispondente grado.

³ In caso di controversie, il Dipartimento decide in merito all'assegnazione e alla tassa scolastica.

Art. 3 Collaborazione con enti scolastici privati

¹ I contratti tra enti scolastici privati e pubblici necessitano dell'autorizzazione del Dipartimento.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [421.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Offerte scolastiche e di formazione

2.1. GRADI SCOLASTICI

Art. 4 Ammissione e frequenza della scuola dell'infanzia

¹ L'ammissione alla scuola dell'infanzia avviene per l'inizio dell'anno scolastico. La scuola dell'infanzia va frequentata regolarmente.

Art. 5 Modelli del grado secondario I

¹ Nel grado secondario I si deve mirare alla formazione di classi a livelli.

² L'ente scolastico del grado secondario I può gestire la scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria secondo diversi modelli cooperativi.

³ Il Dipartimento emana direttive relative all'organizzazione e alla permeabilità.

2.2. OBBLIGO SCOLASTICO, LUOGO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA E CARATTERE GRATUITO

Art. 6 Frequenza della scuola presso un altro ente scolastico

¹ Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico. Il consiglio scolastico di quest'ultimo decide in merito all'ammissione e alla tassa scolastica, con il consenso dell'ente scolastico di origine.

² La tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto vengono di norma assunti dall'ente scolastico di origine. Se la scuola viene frequentata presso un altro ente scolastico prevalentemente per motivi che rientrano nell'interesse personale dei titolari dell'autorità parentale o del bambino, la tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto devono essere pagati dai titolari dell'autorità parentale.

Art. 7 Anticipazione e differimento dell'accesso alla scuola dell'infanzia

¹ Gli enti scolastici possono ammettere alla scuola dell'infanzia anche bambini che compiranno il quarto anno d'età entro il 31 dicembre dell'anno civile in corso.

² Dopo aver sentito i titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire di un anno la frequenza della scuola dell'infanzia, se una perizia psicopedagogica attesta che secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso alla scuola dell'infanzia non sono soddisfatte e che un'istruzione scolastica speciale non entra in considerazione.

Art. 8 Anticipazione e differimento dell'accesso al grado elementare

¹ Su richiesta, il consiglio scolastico può rilasciare l'autorizzazione per l'accesso anticipato alla scuola, se è data una perizia psicoscolastica e se non esistono dubbi riguardo a un'ammissione alla scuola.

² Dopo aver sentito i detentori dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire l'inizio dell'obbligo scolastico, se una perizia psicoscolastica attesta che secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso alla scuola non sono soddisfatte e che un'istruzione scolastica speciale non entra in considerazione.

Art. 9 Frequenza scolastica postobbligatoria

¹ Su domanda dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può autorizzare gli allievi che hanno completato i nove anni di scuola dell'obbligo, ma che non hanno ancora concluso il grado secondario I a frequentare altri anni di scuola.

² Il consiglio scolastico può escludere gli allievi che, nonostante siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità parentale informati, mostrano un impegno insufficiente o non si attengono al regolamento della scuola.

Art. 10 Proscioglimento anticipato

¹ Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può decidere un proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico al più presto dopo otto anni di scuola obbligatoria, se è garantita un'altra formazione scolastica o extrascolastica.

² L'Ufficio decide in merito a ulteriori eccezioni ed emana disposizioni d'esecuzione relative al momento e alla procedura da seguire in caso di proscioglimento anticipato.

Art. 11 Trasporto degli allievi

¹ Le condizioni che richiedono il trasporto degli allievi sono date se dagli allievi non si può pretendere che raggiungano la scuola a piedi, in particolare se:

- a) la strada è particolarmente lunga o pericolosa;
- b) vi è un handicap che pregiudica in misura considerevole la possibilità di percorrere la strada senza un mezzo di trasporto.

2.3. SCUOLE PRIVATE E INSEGNAMENTO PRIVATO

Art. 12 Autorizzazione all'insegnamento

¹ Gli insegnanti di scuole private e quelli che impartiscono insegnamento privato devono soddisfare le stesse condizioni valide per gli insegnanti della scuola popolare pubblica.

Art. 13 Misure in caso di requisiti insufficienti

¹ Se l'insegnamento privato o l'insegnamento presso scuole private non corrisponde ai requisiti legali e del programma didattico oppure non rispetta le condizioni, il Dipartimento può decidere il passaggio alla scuola pubblica.

² Il Governo può decidere la chiusura di scuole private se queste non soddisfano le disposizioni legali o le condizioni poste.

3. Organizzazione della scuola

3.1. CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14 Approvazione del regolamento della scuola

¹ Per essere valido, il regolamento della scuola deve essere approvato dal Dipartimento.

Art. 15 Condizioni minime per le direzioni scolastiche

¹ Le direzioni scolastiche soddisfano le condizioni minime se:

- a) ai membri della direzione scolastica viene delegata la gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia e della pedagogia specializzata, del personale, dell'organizzazione, dell'amministrazione e delle finanze e se i rispettivi compiti sono stabiliti in un mansionario;
- b) i membri della direzione scolastica dispongono di esperienza professionale nel settore della pedagogia e di una formazione complementare nel settore della direzione di scuole. L'Ufficio decide in merito all'equivalenza di esperienze professionali e formazioni extrascolastiche;
- c) il volume d'impiego che un direttore scolastico dedica all'adempimento dei suoi compiti è almeno del 20 per cento. Per il calcolo del volume d'impiego minimo fanno stato le disposizioni della legislazione cantonale sul personale;
- d) sono osservate le direttive del Dipartimento concernenti i contatti con le autorità cantonali.

Art. 16 Obblighi delle direzioni scolastiche

¹ L'Ufficio può dichiarare obbligatori manifestazioni e corsi di perfezionamento per direzioni scolastiche.

² Le direzioni scolastiche sono tenute a fornire informazioni all'Ufficio.

Art. 17 Direzioni scolastiche comuni

¹ Per le direzioni scolastiche attive per diversi enti scolastici va stabilita contrattualmente una regolamentazione comune e unitaria dell'orario di lavoro e delle competenze.

Art. 18 Rilevamento di dati statistici

¹ Gli enti scolastici sono tenuti a rilevare dati statistici secondo le direttive del Dipartimento.

3.2. ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 19 Grandezze massime delle sezioni

¹ Una sezione di scuola dell'infanzia non può di norma contare più di 20 bambini.

² Una sezione di scuola elementare non può di norma contare più di:

- a) 24 allievi in una sezione monoclasse;
- b) 20 allievi in una sezione di due classi;
- c) 18 allievi in una sezione di tre classi;
- d) 16 allievi in una sezione di quattro classi;
- e) 14 allievi in una sezione di cinque o sei classi.

³ Una sezione di scuola secondaria non può di norma contare più di:

- a) 22 allievi in una sezione monoclasse;
- b) 18 allievi in una sezione di due o tre classi.

⁴ Una sezione di scuola di avviamento pratico non può di norma contare più di:

- a) 20 allievi in una sezione monoclasse;
- b) 16 allievi in una sezione di due o tre classi.

⁵ Una sezione di attività artigianali e tessili e di economia domestica non può di norma contare più di:

- a) 14 allievi in una sezione monoclasse;
- b) 12 allievi in una sezione pluriclasse.

Art. 20 Grandezze minime delle sezioni

¹ Le sezioni non possono di norma essere più piccole di:

- a) Scuola dell'infanzia: 5 bambini
- b) Scuola elementare: 5 allievi
- c) Scuola di avviamento pratico: 7 allievi
- d) Scuola secondaria: 10 allievi

² Il grado secondario I deve contare complessivamente almeno 17 allievi.

Art. 21 Adeguamento delle grandezze minime e massime delle sezioni, eccezioni

¹ Se in una sezione vengono accolti allievi alloggiati, disabili o in altro modo fortemente bisognosi di sostegno, il numero di allievi massimo ammesso va adeguatamente ridotto. Il Dipartimento emana direttive per l'esecuzione.

² Su richiesta dell'ente scolastico, il Dipartimento può rilasciare un'autorizzazione limitata nel tempo per divergere dal numero minimo o massimo di allievi per sezione.

Art. 22 Eventi scolastici particolari

¹ L'ente scolastico può dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato.

Art. 23 Lezioni per mezza giornata nel grado elementare

¹ Nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata.

² Tra le lezioni va prevista una pausa di almeno cinque minuti.

Art. 24 Orario fisso

¹ Durante l'orario fisso si tengono di principio delle lezioni. Inoltre, nell'orario fisso possono essere inserite anche altre offerte con collegamento diretto con l'insegnamento quali aiuto nei compiti, formazione musicale di base o lezioni supplementari di educazione fisica.

² Lo svolgimento delle offerte con collegamento diretto con l'insegnamento può anche essere delegato a privati qualificati.

³ Il Dipartimento può emanare direttive per garantire la qualità.

Art. 25 Giorni di congedo

¹ I giorni di congedo concessi dall'ente scolastico agli allievi possono essere autorizzati anche sotto forma di singole lezioni. L'entità totale non può superare i 15 giorni di scuola oppure il triplo del numero di ore settimanali del corrispondente grado scolastico.

3.3. CONTENUTI, PROGRAMMA DIDATTICO E TESTI DIDATTICI

Art. 26 Materie d'insegnamento

1. Grado elementare

¹ Sono materie obbligatorie nel grado elementare: lingua scolastica quale prima lingua, un'altra lingua cantonale quale lingua seconda, inglese, matematica, insegnamento oggettivo/studio dell'ambiente locale, storia, geografia, scienze naturali, religione, disegno ed espressione creativa, calligrafia, canto e musica, ginnastica, attività manuali (tessili o artigianali).

² Le esigenze e le competenze interdisciplinari quali igiene e salute, educazione ambientale ed educazione stradale vanno integrate nelle diverse materie d'insegnamento.

Art. 27 2. Grado secondario I

¹ Sono materie obbligatorie nel grado secondario I: lingua scolastica quale prima lingua, un'ulteriore lingua cantonale quale lingua seconda, inglese, matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienza delle religioni ed etica, scienze naturali, geografia, storia/civica e nozioni commerciali, economia domestica), educazione figurativa, attività manuali (tessili o artigianali), canto e musica, educazione fisica, informatica di base.

² Se vi partecipano almeno cinque allievi e vi sono i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), disegno tecnico, attività manuali (tessili o artigianali), economia domestica, dattilografia, esercitazioni matematiche, esercitazioni scientifiche, esercitazioni tecniche, teatro e danza, educazione fisica, nozioni commerciali.

³ Le lingue nazionali non indicate quali materie obbligatorie devono essere proposte quali materie opzionali indipendentemente dal numero di partecipanti; parti di questo insegnamento possono anche essere svolte quali settimane intensive nelle regioni linguistiche.

⁴ Le esigenze e le competenze interdisciplinari quali igiene e salute, educazione ambientale, mediatica e stradale, nonché quelle legate alla preparazione alla scelta professionale vanno integrate nelle diverse materie d'insegnamento.

⁵ Il Dipartimento emana direttive sulle possibilità di rinunciare a determinate materie.

Art. 28 Scuole e classi bilingui

¹ Il Governo autorizza sulla base di una domanda e di un corrispondente piano scuole e classi gestite in due lingue cantonali.

Art. 29 Materiale didattico

¹ Il Governo decide in merito all'edizione o alla rielaborazione di materiale didattico.

² Per il materiale didattico che sarà presumibilmente utilizzato da meno di 500 allievi possono essere realizzate soluzioni più economiche.

³ La riedizione senza modifiche di materiale didattico viene decisa dall'Ufficio.

⁴ L'Ufficio fissa il prezzo di vendita del materiale didattico.

3.4. OFFERTE COMPLEMENTARI

Art. 30 Scuole secondarie di valle
1. Organizzazione

¹ La scuola secondaria di valle comprende al massimo tre classi basate sulla 6a classe elementare. La 3a classe può essere gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Art. 31 2. Riconoscimento

¹ Il Governo decide in merito al riconoscimento di una scuola secondaria quale scuola secondaria di valle, se viene dimostrato il bisogno.

² Il Governo rilascia e ritira alla scuola secondaria di valle l'autorizzazione alla gestione della 3a classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Art. 32 3. Programma didattico

¹ Fanno stato in linea di principio il programma didattico e la griglia oraria della scuola secondaria. Le divergenze causate dall'insegnamento delle materie speciali devono essere presentate in un piano e richiedono l'approvazione del Dipartimento.

² L'Ufficio può dispensare dalla frequenza di singole materie del programma didattico ordinario della scuola secondaria allievi iscritti a materie particolari.

³ Se la 3a classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, vengono applicati per analogia il programma didattico e la griglia oraria della Scuola cantonale.

Art. 33 4. Garanzia della qualità

¹ Se una classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, devono essere adempite le seguenti condizioni per garantire la qualità della formazione:

- a) gli insegnanti frequentano attività di perfezionamento professionale per insegnanti di scuola media grigionese secondo le condizioni valide per le scuole medie private;
- b) gli allievi devono essere preparati in modo che, alla fine della 3a classe, possano di regola accedere a una scuola media grigionese senza dover ripetere un anno scolastico;
- c) prima di accedere alla 4a classe di una scuola media grigionese, coloro che hanno assolto la 3a classe devono frequentare di regola un corso intensivo di tedesco da stabilirsi da parte del Dipartimento. Il Cantone si assume i costi del corso.

Art. 34 Classi per ragazzi dotati di particolari talenti

¹ L'ammissione di allievi a una classe per allievi dotati di particolari talenti è vincolata a condizioni stabilite dal Governo. *

² Le classi per allievi dotati di particolari talenti possono essere gestite solo nel grado secondario I.

Art. 35 Offerte complementari per alloggiati

¹ Gli enti scolastici offrono un insegnamento di sostegno per allievi alloggiati. All'occorrenza formano classi di inserimento per allievi alloggiati.

² L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti si tiene di norma durante l'orario delle lezioni ordinario.

³ L'insegnamento va impartito per unità intera o per mezza unità.

Art. 36 Promovimento speciale di bambini stranieri nella loro lingua e cultura

¹ Ai bambini che non sono di nazionalità svizzera ai quali viene impartito un insegnamento di lingua, storia e cultura del loro Paese da parte e a spese del loro consolato, deve per quanto possibile essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.

² Gli enti scolastici mettono gratuitamente a disposizione le aule a questo scopo.

Art. 37 Offerte time-out

¹ Le offerte time-out vanno allestite dagli enti scolastici quali sezioni gestite separatamente.

² Le offerte time-out servono all'istruzione scolastica temporanea, nonché all'osservazione e alla promozione della personalità di allievi che presentano disturbi comportamentali.

³ La permanenza può superare i tre mesi solo in casi eccezionali motivati.

⁴ Per quanto possibile, vanno trasmessi gli stessi contenuti d'insegnamento della classe regolare. Si deve mirare al reintegro nella classe regolare.

3.5. PROMOZIONE E PASSAGGIO

Art. 38 Promozione, principi

¹ Le decisioni di promozione sono orientate in primo luogo alla promozione dell'apprendimento.

² In una valutazione globale degli allievi, in vista della promozione si devono tenere adeguatamente in considerazione anche fattori quali la lingua straniera e lo stadio di sviluppo fisico e psichico.

³ I titolari dell'autorità parentale così come gli allievi vengono coinvolti nei processi di valutazione e di decisione in modo adeguato al grado.

Art. 39 Promozione minacciata

¹ Se la promozione è minacciata, l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale almeno dodici settimane prima della fine dell'anno scolastico.

Art. 40 Mancata promozione

¹ Per allievi che non riescono a seguire le lezioni secondo il programma didattico e che non raggiungono l'obiettivo di insegnamento e apprendimento di una classe, alla fine dell'anno può essere decisa una mancata promozione.

² La decisione relativa alla mancata promozione deve essere comunicata per iscritto dal competente insegnante di classe ai titolari dell'autorità parentale, al più tardi 20 giorni prima dalla fine dell'anno scolastico, con indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 41 Continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore

¹ Se il livello richiesto risulta evidentemente troppo elevato per un allievo, il consiglio scolastico, con il consenso dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, può eccezionalmente decidere nel corso del primo semestre un passaggio alla classe inferiore.

Art. 42 Salto di una classe

¹ Sulla base di un rapporto dell'insegnante di classe relativo alle prestazioni e allo stato di sviluppo di un allievo, il consiglio scolastico può autorizzare la richiesta dei titolari dell'autorità parentale per il salto di una classe. In caso di dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi, si può fare capo al Servizio psicologico scolastico.

Art. 43 Procedura di passaggio

¹ La procedura di passaggio deve avvenire in linea di massima senza esame e deve garantire un'assegnazione degli allievi alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria in base all'idoneità.

² L'Ufficio emana direttive sulla procedura di passaggio.

3.6. PROVVEDIMENTI DI PEDAGOGIA SPECIALIZZATA

Art. 44 Offerte di istruzione e di sostegno

¹ Il sostegno integrativo comprende il sostegno quale prevenzione, il sostegno senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e il sostegno con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento.

² I provvedimenti pedagogico-terapeutici comprendono la logopedia e la terapia psicomotoria.

³ L'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale comprende il sostegno e l'istruzione a bambini e adolescenti che, nonostante i provvedimenti a bassa soglia, non sono in grado di seguire a medio e lungo termine le lezioni nella scuola regolare.

⁴ La corrispondente assistenza comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura in istituzioni per l'istruzione scolastica speciale. Essa si può estendere anche all'assistenza durante i fine settimana o le vacanze.

⁵ Le misure in caso di elevato bisogno di sostegno comprendono l'educazione speciale precoce, la logopedia nella prima infanzia e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, l'audiopedagogia e le misure in caso di danni alla vista.

⁶ L'assistenza stazionaria per bambini con handicap importanti prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura.

Art. 45 Forme di istruzione e di sostegno

¹ È considerata integrativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale la parte principale dell'insegnamento si svolge nella classe regolare.

² Sono considerate parzialmente integrative le forme di istruzione e di sostegno nelle quali singole unità d'insegnamento si svolgono fuori della classe regolare in forma di lezioni di gruppo o individuali.

³ È considerata separativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale la parte principale delle lezioni si svolge fuori della classe regolare.

Art. 46 Garanzia dell'offerta di pedagogia specializzata a bassa soglia

¹ Allo scopo di garantire i provvedimenti a bassa soglia, in particolare la promozione della prevenzione, gli enti scolastici sono tenuti a impiegare in classe, a livello di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, un pedagogista specializzato per almeno due unità d'insegnamento settimanali per sezione.

Art. 47 Procedura per provvedimenti di pedagogia specializzata

1. In generale

¹ La decisione riguardo allo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata deve avvenire nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo dell'allievo, nonché in considerazione dell'ambiente scolastico e dell'organizzazione della scuola.

² Va verificata periodicamente l'opportunità dei provvedimenti ordinati, che se necessario vanno modificati o terminati.

³ I titolari dell'autorità parentale vanno coinvolti nel processo decisionale concernente i provvedimenti di pedagogia specializzata.

Art. 48 2. Nel settore a bassa soglia

¹ L'accertamento da parte dei servizi riconosciuti dal Dipartimento nel settore a bassa soglia avviene se:

- a) vi sono dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi circa lo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata;
- b) si deve procedere a un adeguamento degli obiettivi di apprendimento;

c) sono indicati provvedimenti pedagogico-terapeutici.

² Per l'esonero di allievi da singole materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio.

Art. 49 3. Nel settore ad alta soglia

¹ I provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia vengono garantiti dall'Ufficio.

² La disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia presuppone un accertamento da parte dei servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. L'annuncio per l'accertamento deve avvenire da parte dei titolari dell'autorità parentale.

Art. 50 Mandati di prestazioni

¹ I mandati di prestazioni a istituzioni per l'istruzione scolastica speciale hanno di norma una validità di quattro anni. Essi disciplinano in particolare il tipo, la qualità e la quantità dell'offerta, le qualifiche del personale, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi per l'indennizzo delle prestazioni.

Art. 51 Allievi dotati di particolari talenti

¹ All'occorrenza, gli enti scolastici organizzano offerte particolari per allievi dotati di particolari talenti. Questo compito può anche essere delegato a terzi.

² Per quanto possibile, ai bambini che frequentano simili offerte deve essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.

³ Possono essere riscossi contributi adeguati dai titolari dell'autorità parentale.

3.7. ASSICURAZIONE

Art. 52 Assicurazione contro gli infortuni

¹ Gli allievi devono essere assicurati contro gli infortuni a scuola, durante manifestazioni scolastiche e sul tragitto casa – scuola per le seguenti prestazioni minime:

a) Decesso fr. 10 000

b) Invalidità fr. 150 000, 350 per cento cumulativo

Art. 53 Assicurazione responsabilità civile

¹ La somma di garanzia per danni a persone e danni materiali deve ammontare complessivamente almeno a 5 milioni di franchi per sinistro.

4. Allievi

Art. 54 Espulsione dalla scuola

¹ Prima di decidere un'espulsione dalla scuola, il consiglio scolastico deve concedere ai titolari dell'autorità parentale la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente. Vi si può rinunciare se è necessario un intervento immediato.

5. Insegnanti

5.1. ASSUNZIONE E DOVERI

Art. 55 Diritto all'insegnamento

¹ Può essere nominato insegnante chi è in possesso di un certificato di capacità conforme al regolamento sulla formazione emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

² In caso di certificati di capacità esteri, va presentata all'Ufficio la verifica dell'equivalenza della CDPE.

Art. 56 Corsi di perfezionamento professionale obbligatori

¹ L'Ufficio può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.

Art. 57 Corsi di perfezionamento facoltativi

¹ I corsi di perfezionamento professionale facoltativi si svolgono fuori dall'orario di scuola o di scuola dell'infanzia.

Art. 58 Congedo di perfezionamento

¹ Il congedo di perfezionamento è vincolato alla condizione che, durante l'attività svolta finora, l'insegnante abbia frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto.

² L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.

Art. 59 Sgravio per anzianità

¹ Agli insegnanti assunti a tempo pieno viene concesso uno sgravio per anzianità di due unità d'insegnamento settimanali a partire dal 55° anno d'età e di tre unità d'insegnamento settimanali a partire dal 60° anno d'età. Lo sgravio per anzianità viene concesso dall'inizio dell'anno scolastico in cui l'insegnante compie 55 rispettivamente 60 anni.

² Lo sgravio per anzianità vale anche per gli insegnanti impiegati presso diversi enti scolastici.

Art. 60 Risoluzione del rapporto di lavoro

¹ La risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa va comunicata per iscritto all'insegnante, rispettivamente all'ente scolastico entro la fine del mese di marzo.

5.2. STIPENDIO

Art. 61 Scatto minimo per anzianità di servizio

¹ Allo stipendio iniziale seguono 21 scatti annuali per anzianità di servizio. I primi tre scatti per anzianità di servizio ammontano ciascuno al 4 per cento, i successivi nove ciascuno al 3 per cento, i successivi sei ciascuno al 2 per cento e gli ultimi tre ciascuno all'1 per cento dello stipendio iniziale.

² Gli enti scolastici possono anche stabilire per lo sviluppo degli stipendi una regolamentazione analoga a quella del diritto cantonale sul personale.

6. Finanziamento delle scuole

6.1. PRINCIPIO

Art. 62 * ...

6.2. CONTRIBUTI DEL CANTONE E DEGLI ENTI SCOLASTICI

Art. 63 Versamento delle forfetarie per la scuola regolare

¹ Il Cantone versa agli enti scolastici le forfetarie per la scuola regolare per anno scolastico con almeno un pagamento in acconto e un pagamento a saldo. È determinante il numero di allievi che gli enti scolastici contano il giorno di riferimento del censimento degli allievi.

² La forfetaria dalla perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici versata in base al parametro quota degli allievi viene versata in due rate di pari importo. Se un comune non gestisce una propria scuola ed è al contempo affiliato a più di una corporazione scolastica, il contributo viene versato alla corporazione scolastica che riceve la più alta forfetaria per scuola regolare. La corporazione scolastica che riceve il contributo lo deve accreditare al comune corrispondente. *

Art. 64 Forfetaria per direzioni scolastiche

¹ Hanno diritto a contributi per l'anno scolastico successivo gli enti scolastici che hanno istituito una direzione scolastica entro il 31 luglio.

² Gli enti scolastici sono tenuti a notificare all'Ufficio entro 20 giorni i cambiamenti rilevanti per il diritto a sussidi, nonché i cambiamenti di personale all'interno delle direzioni scolastiche.

³ I contributi alle direzioni scolastiche regionali vengono versati ai singoli enti scolastici in ragione del rispettivo numero di allievi.

Art. 65 Forfetaria supplementare per piccole scuole

1. Ubicazioni discoste

¹ L'ubicazione è il luogo nel quale viene impartita la maggior parte delle lezioni settimanali di una sezione.

² Un'ubicazione è considerata discosta se:

- a) si trova al di fuori di un insediamento chiuso oppure in zona periferica e se a una distanza adeguata non si trova un'altra ubicazione con la stessa lingua scolastica e lo stesso grado scolastico;
- b) oppure se il comprensorio è molto vasto e la maggior parte degli allievi deve coprire un lungo tragitto per raggiungere la scuola.

³ Il Dipartimento allestisce annualmente un elenco degli enti scolastici con ubicazioni discoste. Per l'allestimento dell'elenco fa stato la situazione a ottobre dell'anno precedente.

Art. 66 2. Calcolo

¹ Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per le piccole scuole ammontano per il grado elementare al massimo a 4000 franchi e per il grado secondario I al massimo a 1000 franchi. È determinante il numero complessivo di allievi per ubicazione. *

² Il prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di allievi per la rispettiva aliquota di base conformemente al capoverso 1 si riduce in modo lineare con l'aumento del numero di allievi fino a raggiungere zero franchi con 66 allievi.

Art. 67 Forfetaria supplementare per scuole secondarie di valle

¹ Quali forfetarie supplementari per scuole secondarie di valle sono computabili esclusivamente le lezioni effettivamente impartite.

Art. 68 Contributi del comune e dei genitori per l'istruzione scolastica speciale

¹ La partecipazione ai costi degli enti scolastici ammonta a 21 franchi per giorno di calendario. La partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale per il vitto e l'assistenza ammonta in caso di istruzione scolastica speciale in internato a 10 franchi e in caso di istruzione scolastica speciale in esternato a 5 franchi per giorno di permanenza.

Art. 69 Contributi in caso di perfezionamento professionale obbligatorio e di congedo di perfezionamento
1. Principio

¹ Il Cantone versa contributi per le seguenti spese di perfezionamento professionale obbligatorio e di congedo di perfezionamento:

- a) costi per i corsi;
- b) costi per la supplenza.

² I contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 28 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente. *

³ Gli enti scolastici si assumono le seguenti spese:

- a) retribuzione dell'insegnante e del supplente;
- b) spese di viaggio, nonché spese per alloggio e vitto fuori casa, secondo un'ali-quota stabilita dal Dipartimento.

⁴ In caso di perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume in aggiunta i costi del materiale per il corso.

⁵ Di norma, i corsi di perfezionamento obbligatori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.

Art. 70 2. Condizioni per il versamento dei contributi

¹ L'Ufficio può vincolare il versamento dei contributi alla positiva conclusione del perfezionamento professionale.

Art. 71 Forfetarie per i trasporti di allievi *

¹ Il Cantone concede agli enti scolastici contributi forfetari per tragitti casa-scuola degli allievi di oltre due chilometri. *

² Il tragitto casa-scuola corrisponde alla distanza tra il luogo di domicilio degli allievi e la sede scolastica. L'Ufficio stabilisce la distanza computabile tra le località in questione. Fa stato l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica. La base è costituita dalla rilevazione del numero di allievi e dei luoghi di domicilio a settembre. *

³ La forfetaria ammonta a 65 franchi per allievo e anno scolastico per ogni chilometro di tragitto computabile casa-scuola in una sola direzione. *

7. Autorità

Art. 72 Ispettorato, compiti

¹ L'Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione e il rispetto delle prescrizioni e degli standard di qualità cantonali da parte degli enti scolastici;
- b) valutazione periodica delle scuole popolari;
- c) consulenza a insegnanti, direzioni scolastiche e autorità scolastiche comunali in questioni relative all'insegnamento, alla pianificazione scolastica, al perfezionamento professionale e alla gestione dei conflitti.

² L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti e suddivide il territorio cantonale in circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche.

Art. 73 Servizio psicologico scolastico, compiti

¹ Il Servizio psicologico scolastico consiglia e sostiene bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, direzioni scolastiche, autorità scolastiche comunali e istituzioni di aiuto per bambini e adolescenti nell'affrontare problemi scolastici, evolutivi ed educativi.

² Il Servizio psicologico scolastico svolge accertamenti e consulenze in caso di difficoltà di apprendimento, di prestazione, di comportamento o di sviluppo, nonché in caso di domande relative al percorso formativo di bambini e adolescenti.

³ Oltre ad aiutare nel singolo caso, il Servizio psicologico scolastico partecipa alla prevenzione di problemi scolastici, evolutivi ed educativi.

⁴ L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti del Servizio psicologico scolastico e suddivide il territorio cantonale in regioni di consulenza.

8. Disposizioni finali

Art. 74 Abrogazione del diritto previgente

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati gli atti normativi seguenti:

- a) ordinanza concernente l'accoglienza di bambini di quattro anni nelle scuole dell'infanzia del 19 marzo 1996;
- b) decreto governativo sull'eleggibilità delle educatrici di scuola dell'infanzia dell'8 marzo 1994;
- c) ordinanza sulle ispezioni nelle scuole dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;
- d) ordinanza sulla promozione di bambini portatori di handicap nelle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni del 2 luglio 1996;
- e) ordinanza sulle prestazioni assicurative per educatrici e bambini della scuola dell'infanzia del 29 giugno 1996;

- f) ordinanza per la gestione e l'organizzazione del grado superiore della scuola popolare del 27 ottobre 1998;
- g) ordinanza per l'organizzazione di classi ridotte del 6 marzo 2001;
- h) ordinanza concernente i sussidi per direzioni scolastiche (ordinanza sulle direzioni scolastiche) del 9 febbraio 2009;
- i) ordinanza sull'eleggibilità di personale insegnante di classe ridotta, scuola di avviamento pratico, scuola secondaria e di materie specifiche del 15 maggio 2001;
- j) disposizioni di attuazione concernenti la concessione e il sussidiamento dei congedi ai fini della formazione permanente dei maestri delle scuole popolari del 19 marzo 1991;
- k) ordinanza sulla promozione nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni (ordinanza sulla promozione) del 15 maggio 2001;
- l) ordinanza sulla procedura di passaggio alla scuola popolare di grado superiore (ordinanza sul passaggio) del 17 giugno 1996;
- m) ordinanza sul sovvenzionamento di edifici e impianti sportivi scolastici (ordinanza sulle costruzioni scolastiche) del 29 giugno 2010;
- n) ordinanza sul perfezionamento e l'aggiornamento permanente del personale insegnante della scuola popolare e della scuola dell'infanzia del 27 ottobre 1998;
- o) ordinanza sulle ispezioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;
- p) ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolare e scolari e per il personale insegnante del 20 maggio 1975;
- q) ordinanza sul promovimento linguistico di bambini alloglotti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 25 giugno 1996;
- r) ordinanza sull'istruzione scolastica speciale del 27 novembre 2007.

² Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.

Art. 75 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
25.09.2012	01.08.2013	atto normativo	prima versione	-
16.12.2014	01.01.2015	Art. 34 cpv. 1	modifica	2014-037
30.06.2015	01.01.2016	Art. 62	abrogazione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 63 cpv. 2	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 66 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 69 cpv. 2	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 71	modifica titolo	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 1	modifica	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 2	introduzione	2015-021
30.06.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 3	introduzione	2015-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	25.09.2012	01.08.2013	prima versione	-
Art. 34 cpv. 1	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-037
Art. 62	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021
Art. 63 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 66 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 69 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 71	30.06.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-021
Art. 71 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-021
Art. 71 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021
Art. 71 cpv. 3	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-021